

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

PROPOSTA DI LEGGE

N. 11

presentata dai Consiglieri regionali

PIZZUTO - CASULA - CANU

il 23 aprile 2024

Disciplina regionale in materia di istituzione del Reddito di Studio (REST)

RELAZIONE DEL PROPONENTE

Gli interventi previsti nella presente legge sono volti a contribuire al raggiungimento di una effettiva uguaglianza delle cittadine e dei cittadini sardi rimuovendo fattivamente gli ostacoli alla piena realizzazione personale dell'individuo adulto in condizione di scolarizzazione incompleta.

La cultura, insieme all'istruzione, sono alla base della crescita e della valorizzazione dell'individuo: persone più istruite, educate alla bellezza e consapevoli della ricchezza che li circonda; persone che creano comunità solidali fondate su un nuovo modo di interpretare il proprio mondo e il proprio territorio.

Con la presente proposta si intende istituire il "Reddito di Studio" quale misura specifica di sostegno alla emancipazione dell'individuo adulto per favorirne la maggiore scolarizzazione mediante l'integrazione delle competenze spendibili nel mercato del lavoro al fine di contribuire alla costruzione di un futuro livello dignitoso di vita e perseguire il diritto alla felicità.

Si tratta di una misura, a completamento ed integrazione del Reddito di Inclusione Sociale (REIS) di cui alla legge regionale 2 agosto 2016, n.18, che integra gli interventi regionali, nazionali e comunitari relativi ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti sociali fondamentali destinati alle cittadine e ai cittadini sardi residenti che sono impegnati in un corso di istruzione e che non hanno diritto a sussidi per il finanziamento allo studio (es. borse di studio, garanzia giovani).

La proposta di legge si compone di 9 articoli.
L'articolo 1 enuncia i principi e le finalità della legge.
L'articolo 2 istituisce il Reddito di Studio (REST)
L'articolo 3 dispone i requisiti e condizioni di accesso.
L'articolo 4 definisce i doveri dei beneficiari.
L'articolo 5 impegna la Regione a garantire a tutti l'accesso all'istruzione.
L'articolo 6 istituisce il fondo denominato "Fondo regionale Reddito di Studio (FREST).
L'articolo 7 disciplina il REST rispetto al Reddito di inclusione Sociale.

L'articolo 8 tratta le disposizioni finanziarie.

L'articolo 9 dispone l'entrata in vigore della legge.

TESTO DEL PROPONENTE

Art.1

Principi e finalità

1 La Regione intende contribuire al raggiungimento della effettiva uguaglianza dei cittadini sardi anche rimuovendo fattivamente gli ostacoli alla piena realizzazione personale dell'individuo adulto in condizione di scolarizzazione incompleta.

2. La Regione riconosce nell'istruzione, ad ogni età della vita, uno strumento primario per il raggiungimento di una società basata sull'eguaglianza e la solidarietà e la pace.

3. Il sapere, la cultura e l'istruzione costituiscono, nell'arco dello sviluppo della persona, lo strumento per l'empowerment sociale di un popolo e per la costruzione di una società orientata al diritto alla felicità, al benessere, all'autodeterminazione di sé e alla bellezza sociale.

4. Al fine di perseguire quanto stabilito ai commi 1, 2 e 3, la Regione istituisce una specifica misura di compensazione reddituale denominata "Reddito di Studio", identificata con l'acronimo REST, quale misura specifica di sostegno alla emancipazione dell'individuo adulto destinata a favorirne la maggiore scolarizzazione, anche mediante l'integrazione di specifiche competenze spendibili nel mercato del lavoro e finalizzate a contribuire alla costruzione di un livello di vita maggiormente dignitoso e a perseguire il diritto di ciascuno alla felicità.

5 Il Reddito di Studio (REST), a complemento ed integrazione del Reddito di Inclusione Sociale (REIS) di cui alla legge regionale 2 agosto 2016, n.18 (Reddito di inclusione sociale. Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale - "Agiudu torrau") è una misura regionale di sicurezza sociale che integra gli interventi regionali, nazionali e comunitari relativi ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti sociali fondamentali delle persone destinatarie.

Art. 2

Il Reddito di Studio (REST)

1. Il REST è destinato a cittadine e cittadini residenti in Sardegna che sono impegnati nella frequenza di un corso di istruzione, secondo i criteri di cui al comma 3 e che non abbiano diritto o che fruiscano ad altri sussidi per il finanziamento allo studio (es. borse di studio, garanzia giovani)

2. Il REST consiste nella erogazione di un sussidio economico, erogato mensilmente, personale e non alienabile, vincolato ad un percorso di studio per il raggiungimento di un congruo livello aggiuntivo di scolarizzazione rispetto al livello di partenza del beneficiario.

3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, individua, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge:

- a) i criteri e le procedure di accesso al beneficio;
- b) i vincoli e le condizioni di assoggettamento dei beneficiari;
- c) le cause e le procedure di revoca del beneficio;
- d) gli importi concedibili ai beneficiari;
- e) le caratteristiche dei percorsi di istruzione e i soggetti erogatori;
- f) ogni altra procedura necessaria alla piena attuazione del REST.

4. La durata del REST è collegata alla valutazione di profitto del corso di studio frequentato dal beneficiario ed è condizionato al raggiungimento degli obiettivi formativi progressivi del suddetto corso.

5. Il beneficiario è tenuto a firmare un accordo con il Comune di residenza dal quale si evinca la durata del sussidio e del corso di studi, i vincoli e i doveri del beneficiario, gli adempimenti a carico dell'ente erogatore e ogni ulteriore obbligo reciproco.

Art. 3

Requisiti e condizioni di accesso

1. Possono accedere al REST le cittadine e i cittadini residenti in Sardegna che sono impegnati nella frequenza di un corso di istruzione, secondo i criteri di cui all'articolo 2, comma 3 e che non abbiano diritto o che fruiscono ad altri sussidi per il finanziamento allo studio (es. borse di studio, garanzia giovani) in possesso dei seguenti requisiti:

- a) reddito, calcolato con il metodo della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore alla soglia indicata nella deliberazione di Giunta di cui all'articolo 2, comma 3;
- b) carenza di titoli di studio: possono essere beneficiari i soggetti che frequentano corsi scolastici diretti al raggiungimento di tutti i titoli di studio dalla licenza media al diploma o titoli superiori, secondo i criteri stabiliti dalla suindicata Deliberazione di Giunta.

2. L'accesso alla misura del REST è soggetta ad una graduatoria comunale secondo i criteri e le priorità stabilite dalla correlata deliberazione di Giunta.

Art. 4

Doveri dei beneficiari

1. Il beneficiario destinatario del REST è tenuto alla frequenza del corso scolastico e al conseguimento dei livelli formativi previsti e del titolo di studio correlato.

2. In caso di abbandono del corso di studi senza conseguimento degli obiettivi formativi o del titolo, il REST è revocato con effetto immediato.

3. In caso di mancata frequenza del corso da parte del beneficiario, il REST viene sospeso per un numero massimo di sospensioni pari a due. Dopo due sospensioni, il REST viene revocato.

4. In caso di cessazione del Corso per inadempienza o responsabilità del soggetto erogatore il REST è corrisposto al beneficiario nella misura intera prevista dal contratto, fatto salvo

diverso accordo tra le parti.

Art. 5

Accesso all'istruzione

1. I percorsi scolastici devono essere accessibili a tutti fino al più alto grado di istruzione.

2. La Regione si impegna a rendere effettivo questo diritto garantendo a tutte le cittadine e i cittadini sardi i percorsi di istruzione, anche universitari, in modo diffuso sul territorio sardo e in particolare nelle aree interne.

Art. 6

Fondo regionale Reddito di Studio (FREST)

1. Per le finalità della presente legge è istituito un fondo denominato "Fondo regionale Reddito di Studio" (FREST) nel quale confluiscono le risorse da bilancio regionale, nazionali ed europee con destinazione coerente rispetto alle misure previste dalla presente legge.

2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale su proposta dell'assessore competente in materia, adotta i provvedimenti attuativi concernenti le modalità di gestione del fondo.

Art. 7

Interazioni e vincoli rispetto al Reddito di inclusione Sociale

1. Il REIS è cumulabile con il Reddito di inclusione sociale in quanto connesso alla frequenza e al raggiungimento del titolo di studio.

2. Le modalità di cumulo e interazione con il REIS sono dettagliatamente definite nella deliberazione di Giunta di cui all'articolo 2, comma 3.

Art. 8

Norma finanziaria

1. Le somme previste per l'attuazione della presente legge sono valutate in euro 5.000.000 per l'anno 2024 e di euro 15.000.000 per gli anni 2025 e 2026.

2. Per gli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si fa fronte per l'anno 2024 mediante:

- a) euro 1.000.000 dall'accantonamento iscritto per l'anno 2021 in conto della missione 20 - programma 03 - titolo 1 "Fondo speciale per fronteggiare spese dipendenti da nuove disposizioni legislative";
- b) euro 2.000.000 relativi PO Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027 con riferimento alle risorse assegnate alla Priorità 2 - Istruzione, formazione e competenze - Obiettivo specifico ES04.6 (istruzione e apprendimento degli adulti);
- c) euro 2.000.000 relativi PO Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027 con riferimento alle risorse assegnate alla Priorità 4 - Occupazione - Obiettivo specifico ES04.6 (istruzione e apprendimento degli adulti).

3. La Regione, ai fini della realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge, assicura il coordinamento tra tutte le linee di attività e le rispettive fonti di finanziamento sotto elencate:

- a) fondi di cui al comma 2 (togliere articolo) per un totale di euro 5.000.000
- b) fondi di derivazione nazionale a destinazione vincolata;
- c) ulteriori risorse statali con destinazione coerente rispetto alle misure di cui alla presente legge;
- d) euro 5.000.000 Per l'anno 2025 e euro 5.000.000 per l'anno 2026 di risorse del bilancio regionale (Missione 12 - Programma 4 - capitolo da istituire).

Art. 9

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino uff-

ziale della Regione autonoma della Sardegna
(BURAS).

F.to Pizzuto, Casula, Canu